

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

12° Anno n. C 63

28 maggio 1969

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

##### Parlamento europeo

##### Sessione 1969/1970

Processo verbale della seduta di lunedì 5 maggio 1969 .....	1
Risoluzione sulla quinta relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone .....	6
Processo verbale della seduta di martedì 6 maggio 1969 .....	8
Interrogazione orale n. 1/69 con discussione della commissione economica del Parlamento europeo alla Commissione delle Comunità europee sulla situazione monetaria e il mercato dei capitali .....	8
Risoluzione sulla situazione economica della Comunità nel 1968 e sulle prospettive per il 1969 e sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità .....	9
Processo verbale della seduta di mercoledì 7 maggio 1969 .....	11
Parere sulla proposta di una prima direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali .....	12
Interrogazione orale n. 17/68 con discussione della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici del Parlamento europeo al Consiglio delle Comunità europee sull'atteggiamento del Consiglio in materia di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nel quadro dell'Euratom .....	15
Risoluzione sugli effetti che l'attuale situazione politica in Grecia provoca sul funzionamento dell'associazione CEE - Grecia .....	16
Processo verbale della seduta di giovedì 8 maggio 1969 .....	18
Risoluzione sugli atti della collettività degli Stati membri della Comunità e sugli atti del Consiglio non previsti dai trattati .....	18
Interrogazione orale n. 2/69 con discussione dell'on. Blondelle, a nome del Gruppo liberale e misto del Parlamento europeo, alla Commissione delle Comunità europee sui prodotti lattiero-caseari e sulle materie grasse .....	20

(segue)

Sommario (seguito)

Parere sulle proposte concernenti	
— una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività di distribuzione dei prodotti tossici,	
— una direttiva relativa alle modalità transitorie nel settore delle attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici .....	21
Parere sulla proposta di una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di misurazione del peso ettolitrico dei cereali .....	27
Processo verbale della seduta di venerdì 9 maggio 1969 .....	28
Parere sulla proposta di un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....	29
Parere sulla proposta di un regolamento che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti della trasformazione di prodotti agricoli .....	31
Parere sulla proposta di un regolamento che proroga ulteriormente, per il 1968, il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, relativo alle condizioni di concorso del FEAOG .....	32
Parere sulla proposta di un regolamento che proroga il regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare.	33

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1969/1970

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 5 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

La seduta inizia alle 16.45.

**Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 14 marzo 1969.

**Commemorazione**

Il Presidente commemora la figura dell'on. Samaritani, *membro del Parlamento europeo*, deceduto a Strasburgo il 16 marzo 1969.

**Designazione di un membro del Parlamento europeo**

Il Presidente comunica al Parlamento che il 24 aprile 1969 il Senato della Repubblica italiana ha designato l'on. Cipolla a membro del Parlamento europeo, in sostituzione dell'on. Samaritani.

Il Presidente comunica inoltre che la verifica dei poteri avrà luogo dopo la riunione dell'ufficio di presidenza di giovedì 8 maggio. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, tale rappresentante siederà provvisoriamente con gli stessi diritti degli altri membri del Parlamento.

**Congratulazioni all'on. Poher**

Il Presidente si congratula, anche a nome del Parlamento, con l'on. Poher, *ex-Presidente del Parlamento europeo*, chiamato ad esercitare ad interim le funzioni di capo dello Stato della Repubblica francese.

**Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto :

a) dal Consiglio delle Comunità europee delle richieste di consultazione :

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di medico ;

II. una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico ;

III. una direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività non salariate di medico ;

IV. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di dentista ;

V. una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista ;

VI. una direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività non salariate di dentista ;

VII. una raccomandazione riguardante la creazione, in Italia, di un ciclo di formazione universitaria per l'odontoiatra ;

VIII. una raccomandazione riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico o di dentista rilasciato in uno Stato terzo

(doc. 10/69),

deferite alla commissione giuridica per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione sociale e sanitaria nonché alla commissione politica per i punti II e V ;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (doc. 11/69), deferita alla commissione per l'agricoltura ;

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate della fabbricazione di medicinali ;

II. una direttiva intesa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività non salariate della fabbricazione di medicinali ;

III. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate del commercio all'ingrosso di medicinali e degli intermediari del commercio e dell'industria nel settore dei medicinali ;

IV. una direttiva intesa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività non salariate

— del commercio all'ingrosso di medicinali,

— degli intermediari del commercio e dell'industria che dispongono, per le loro attività, di un deposito di medicinali ;

V. una direttiva intesa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività non salariate della vendita al minuto di medicinali ;

VI. una direttiva intesa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di farmacista ;

VII. una direttiva intesa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività non salariate di farmacista ;

VIII. una raccomandazione relativa ai cittadini del Granducato del Lussemburgo possessori di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo

(doc. 12/69),

deferite alla commissione giuridica per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione sociale e sanitaria nonché alla commissione politica per i punti VI e VII ;

— sull'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

(doc. 13/69),

deferito alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne e alla commissione politica ;

— sull'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

(doc. 14/69),

deferito alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne e alla commissione politica ;

— sui progetti di regolamenti del Consiglio

I. per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Repubblica tunisina e relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la sua applicazione,

II. per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e il Regno del Marocco e relativo ai provvedimenti da

- prendere e alle procedure da seguire per la sua applicazione  
(doc. 19/69),
- deferiti alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne, alla commissione politica e alla commissione per l'agricoltura ;
- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
- I. — un regolamento relativo alle importazioni dalla Tunisia d'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione,
- un regolamento relativo alle importazioni dal Marocco d'olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione;
- II. un regolamento relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco ;
- III. — un regolamento relativo alle importazioni degli agrumi originari della Tunisia,
- un regolamento relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco  
(doc. 20/69),
- deferite alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne, alla commissione politica e alla commissione per l'agricoltura ;
- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
- I. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia,
- II. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Spagna,
- III. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari d'Israele  
(doc. 21/69),
- deferite alla commissione per le relazioni economiche esterne per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per l'agricoltura nonché alla commissione per l'associazione con la Turchia per quanto riguarda il punto I ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che proroga ulteriormente per il 1968 il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, relativo alle condizioni di concorso del FEAOG  
(doc. 22/69),
- deferita alla commissione per l'agricoltura ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità  
(doc. 25/69),
- deferita alla commissione per le finanze e i bilanci ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti dietetici  
(doc. 26/69),
- deferita alla commissione sociale e sanitaria per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione giuridica ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero  
(doc. 27/69),
- deferita alla commissione per l'agricoltura ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile  
(doc. 28/69),
- deferita alla commissione economica per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione giuridica ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa le norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione  
(doc. 29/69),

- deferita alla commissione per l'agricoltura ;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo al finanziamento delle spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo della perdita di valore dell'olio di oliva che si trova in giacenza al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 136/66/CEE (doc. 31/69),  
deferita alla commissione per le finanze e i bilanci per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per l'agricoltura ;
  - sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
    - I. un regolamento che proroga il regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare,
    - II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 800/68 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare
 (doc. 35/69),  
deferite alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per l'agricoltura ;
- b) dalla Commissione delle Comunità europee
- una lettera di trasmissione della relazione del revisore dei conti della CECA concernente il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967 (doc. 32/69),  
deferita alla commissione per le finanze e i bilanci ;
- c) dalle commissioni parlamentari le relazioni seguenti:
- dell'on. De Winter, elaborata a nome della commissione economica, sulla proposta della Commissione della Comunità economica europea al Consiglio (doc. 122/67/III), concernente un regolamento relativo ai monopoli a carattere commerciale dei tabacchi manifatturati (doc. 15/69) ;
  - dell'on. Santero, elaborata a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 172/68), concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di paste alimentari (doc. 16/69) ;
  - dell'on. Dittrich, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 196/68) concernenti
    - una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività di distribuzione dei prodotti tossici,
    - una direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici
 (doc. 17/69) ;
  - dell'on. Bousquet, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 110/68), concernente una prima direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali (doc. 18/69) ;
  - dell'on. Mauk, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 216/68), concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (doc. 23/69) ;
  - dell'on. Briot, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 104/68), relativa a una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di misurazione del peso ettolitrico dei cereali (doc. 24/69) ;
  - dell'on. Riedel, elaborata a nome della commissione economica, sulla situazione economica della Comunità nel 1968 e sulle prospettive per il 1969 e sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità (doc. 30/69) — (relazione complementare) ;
  - dell'on. Scarascia Mugnozza, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Grecia, sugli effetti che l'attuale situazione

politica in Grecia provoca sul funzionamento dell'associazione CEE-Grecia (doc. 33/69) ;

- dell'on. Romeo, elaborata a nome della commissione economica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 204/68), concernente un regolamento che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (doc. 34/69) ;
- dell'on. Briot, elaborata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione della CEE al Consiglio (doc. 122/67/IV), concernente un regolamento relativo al regime d'importazione applicabile ai tabacchi greggi e non lavorati e ai cascami di tabacco originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare (doc. 36/69).

#### Presentazione di una petizione

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dal signor Lafleur una petizione relativa all'evoluzione e al nuovo orientamento della ricerca scientifica collettiva.

Questa petizione è stata iscritta con il n. 1/69 nel ruolo generale e deferita per esame alla commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici.

#### Ordine del giorno delle prossime sedute

Su proposta del Presidente, e dopo intervento dell'on. Elsner, *presidente della commissione economica*, il Parlamento decide di stabilire come segue l'ordine del giorno delle prossime sedute :

##### Oggi pomeriggio :

- Relazione dell'on. Bergmann sulla quinta relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone ;
- Relazione dell'on. Behrendt sulle interconnessioni tra la politica sociale e le altre politiche della Comunità.

##### Martedì 6 maggio 1969

##### dalle 9.00 alle 11.00 :

riservato alle riunioni dei gruppi politici ;

##### alle 11.00 e alle 15.00 :

- Dichiarazione del sig. von der Groeben sulla politica regionale nella Comunità europea ;

- Interrogazione orale n. 1/69 con discussione alla Commissione sulla situazione monetaria e sul mercato dei capitali ;
- Relazioni dell'on. Riedel sulla situazione economica della Comunità nel 1968 e sulle prospettive per il 1969 e sul memorandum sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità ;
- Relazione dell'on. Bousquet su una prima direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali.

##### Mercoledì 7 maggio 1969

##### dalle 9.00 alle 11.00 :

riservato alle riunioni dei gruppi politici ;

##### alle 11.00 e alle 15.00 :

- Dichiarazione del Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee sul bilancio d'attività del Consiglio ;
- Interrogazione orale n. 17/68 con discussione al Consiglio sull'atteggiamento del Consiglio in materia di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nel quadro dell'Euratom ;
- Scambio di opinioni sul bilancio d'attività del Consiglio e risposta del Presidente in carica del Consiglio ;
- Relazione dell'on. Scarascia Mugnozza sugli effetti che l'attuale situazione politica in Grecia provoca sul funzionamento dell'associazione CEE-Grecia.

##### Giovedì 8 maggio 1969

##### dalle 9.00 alle 10.30:

riservato alle riunioni dei gruppi politici ;

##### alle 10.30:

riunione del Comitato dei presidenti seguita da una riunione dell'ufficio di presidenza ampliato:

##### alle 11.15 e alle 15.00:

- Relazione dell'on. Burger sugli atti della collettività degli Stati membri della Comunità e sugli atti del Consiglio non previsti dai trattati ;
- Interrogazione orale n. 2/69 con discussione dell'on. Blondelle, a nome del gruppo liberale e misto, alla Commissione concernente i prodotti lattiero-caseari e le materie grasse ;
- Relazione dell'on. Santero su una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di paste alimentari ;

- Relazione dell'on. Dittrich su due direttive concernenti i prodotti tossici;
- Relazione dell'on. Briot su una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di misurazione del peso ettolitrico dei cereali.

Venerdì 9 maggio 1969

dalle 9.00 alle 10.00:

riservato alle riunioni dei gruppi politici;

alle 10.00:

- Relazione dell'on. Mauk su un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili;
- Eventualmente, relazione dell'on. Romeo su un regolamento che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

- Eventualmente, relazione a nome della commissione per l'agricoltura, su un regolamento relativo alle condizioni del concorso del FEAOG.

Attività dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbone

L'on. Bergmann illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla quinta relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone (doc. 207/68).

PRESIDENZA DELL'ON. CORONA

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Springorum, a nome del gruppo democratico cristiano; Ramaekers, a nome del gruppo socialista; Achenbach, a nome del gruppo liberale e misto; Raedts; Bersani e il sig. Levi Sandri, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

#### RISOLUZIONE

sulla quinta relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone

*Il Parlamento europeo,*

- vista la quinta relazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone (doc. AA 14.777/3/68/1),
- vista la relazione della commissione sociale e sanitaria (doc. 207/68),

1. si compiace che l'Organo permanente si sforzi di rendere più incisiva la sua attività mediante la revisione dei mandati e della organizzazione dei suoi gruppi di lavoro, ma deplora che i problemi della salubrità non siano stati ancora trattati con la dovuta attenzione ;
2. rinnova quindi il suo invito all'Organo permanente a dedicarsi con maggiore intensità ai problemi della salubrità nelle miniere di carbone e a presentare l'anno venturo una relazione in proposito ;
3. insiste affinché i problemi medici e sanitari connessi con l'impolveramento dei cantieri sotterranei vengano esaminati *unitamente* ai problemi della lotta tecnica contro le polveri ;
4. ricorda il suo invito alle autorità competenti degli Stati membri a provvedere affinché una certa parte dei lavoratori in sotterraneo venga dotata di grismetri leggeri portatili e di apparecchi per la segnalazione del tenore limite di grisù, nonché istruita sul loro uso, e chiede alla Commissione e all'Organo permanente di informarlo nella sesta relazione annuale sui provvedimenti adottati ;
5. constata ancora una volta con rincrescimento che l'esame dei problemi che si pongono nel campo dei fattori umani in materia di sicurezza continua a registrare un notevole ritardo rispetto allo studio dei problemi tecnici e ribadisce quindi la sua esortazione all'organo permanente a colmare rapidamente tale ritardo ;



6. considera molto importante che siano adottate tempestive ed efficaci misure per prevenire non soltanto gli infortuni ma anche le malattie professionali ed invita pertanto la Commissione e l'Organo permanente a dedicare maggiore attenzione a questo aspetto della sua attività;
7. rinnova la sua richiesta che vengano proseguite e condotte a termine le ricerche sulla pneumoconiosi (enfisema polmonare) affinché si possa finalmente decidere se questa affezione debba essere considerata come malattia professionale;
8. sottolinea la necessità che ogni Stato membro rediga e trasmetta agli altri Stati membri un inventario delle attrezzature di perforazione per salvataggio di cui dispone, in modo da garantire, nei casi di emergenza, un'efficace assistenza reciproca;
9. insiste energicamente affinché l'Organo permanente esamini a fondo le cause dell'aumento degli infortuni nell'impiego di materiali di sostegno, di apparecchi e di macchine, nonché in conseguenza della caduta di oggetti, e proponga misure idonee a ridurre tali infortuni;
10. ritiene opportuno che in futuro siano rilevati statisticamente anche i casi di infortuni che comportano una nabilità al lavoro inferiore alle otto settimane, ai fini di una riduzione, mediante adeguate contromisure, del numero degli infortuni relativamente lievi;
11. auspica che il gruppo di lavoro « Statistiche comuni degli infortuni nelle miniere di carbone », in corso di costituzione da oltre due anni, possa dare inizio alla sua attività e presentare l'anno venturo una relazione sui risultati concreti;
12. prende atto con compiacimento degli sforzi compiuti dall'Organo permanente per intensificare negli ambienti interessati la diffusione dei risultati della sua attività;
13. rinnova l'invito alla Commissione e all'Organo permanente ad elaborare una tabella comparativa del diritto minerario vigente negli Stati membri, sulla quale potrà fondarsi successivamente la regolamentazione comunitaria;
14. continua a considerare indispensabile che la Commissione doti il segretariato dell'Organo permanente di un numero sufficiente di collaboratori specializzati, tra i quali almeno un medico;
15. appoggia le iniziative della Commissione e dell'Organo permanente volte a proseguire con maggiore energia la loro attività di coordinamento delle misure nel settore della sicurezza e della salubrità nelle miniere di carbone della Comunità;
16. invita la sua commissione competente ad accertare se la Commissione delle Comunità europee e l'Organo permanente tengono conto delle richieste formulate nella presente risoluzione e nella relativa motivazione ed a riferirgli eventualmente in merito;
17. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee, nonché ai ministri degli Stati membri competenti in materia di sicurezza delle miniere.

#### **Relazione della Commissione al Consiglio sulle interconnessioni tra la politica sociale e le altre politiche della Comunità**

L'on. Behrendt, *relatore*, chiede a nome della commissione sociale e sanitaria il rinvio in commissione della sua relazione sulla relazione interlocutoria della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sulle interconnessioni tra la politica sociale e le altre politiche della Comunità (doc. 213/68).

Il Presidente ricorda al Parlamento che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, il rinvio è di diritto.

#### **Ordine del giorno della prossima seduta**

Il Presidente ricorda al Parlamento che l'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo domani, martedì 6 maggio,

alle 11.00 e alle 15.00, è così stabilito:

— Dichiarazione del sig. von der Groeben sulla politica regionale nella Comunità europea;

- Interrogazione orale n. 1/69 con discussione alla Commissione sulla situazione monetaria e sul mercato dei capitali;
- Relazioni dell'on. Riedel sulla situazione economica della Comunità nel 1968 e sulle prospettive per il 1969 e sul memorandum sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità;

Viene precisato, dopo intervento dell'on. Elsner, che il Parlamento discuterà congiuntamente l'in-

terrogazione orale n. 1/69 e le relazioni dell'on. Riedel;

- Relazione dell'on. Bousquet su una prima direttiva concernente il riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali.

La seduta termina alle 18.30.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Mario SCALBA  
*Presidente*

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DELL'ON. SCALBA

*Presidente*

La seduta inizia alle 11.00.

### Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

### Dichiarazione sulla politica regionale nella Comunità

Il sig. von der Groeben, a nome della Commissione delle Comunità europee, fa una dichiarazione sulla politica regionale nella Comunità.

### Saluto al ministro Pètre

Il Presidente porge il benvenuto al sig. Pètre, *ministro della Funzione pubblica del Regno del Belgio*, presente in tribuna.

### Interrogazione orale n. 1/69 con discussione : Situazione monetaria e mercato dei capitali

Il Presidente dà lettura dell'interrogazione orale n. 1/69 con discussione, presentata dalla commissione economica del Parlamento europeo alla Commissione delle Comunità, concernente la situazione monetaria e il mercato dei capitali.

Il Presidente ricorda che, nella seduta di ieri, il Parlamento ha deciso di discutere congiuntamente questa interrogazione orale e le relazioni dell'on. Riedel sulla situazione e le politiche economiche e monetarie nella Comunità; invita pertanto gli oratori a iscriversi per la discussione comune che avrà luogo al termine della presentazione delle relazioni.

L'on. Elsner, *presidente della commissione economica*, svolge l'interrogazione.

Interviene in risposta il sig. Barre, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità*.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 15.05.

### Discussione comune dell'interrogazione orale n. 1/69 e delle relazioni concernenti la situazione economica e il memorandum sulle politiche economiche e monetarie

Il Parlamento decide l'urgenza della discussione della relazione complementare (doc. 30/69) dell'on. Riedel che non era stata presentata entro i termini previsti dalla decisione dell'11 maggio 1967.

L'on. Riedel illustra la sua relazione e la relazione complementare, elaborata a nome della commissione economica, sulla situazione economica nella Comunità nel 1968, sulle prospettive per il 1969 e sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità (docc. 229/68 e 30/69).

## PRESIDENZA DELL'ON. METZGER

*Vicepresidente*

Nella discussione comune intervengono gli onn. Elsner, *presidente della commissione economica*; Boersma, a nome del gruppo democratico cristiano; Spénale, a nome del gruppo socialista; Romeo, a nome del gruppo liberale e misto; Bousquet e Lückner.

## PRESIDENZA DELL'ON. BERKHOUWER

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Giraudo; Oele, a nome del gruppo socialista; Cousté, Burgbacher; Bertoli e Dichgans.

Intervengono inoltre l'on. Riedel, *relatore*, e il sig. Barre, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione sull'interrogazione orale n. 1/69.

In sede di esame della proposta di risoluzione presentata a conclusione della relazione complementare dell'on. Riedel, e dopo intervento dell'on. Bertoli, il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 5.

Al paragrafo 6 il Parlamento esamina un emendamento n. 1 presentato dall'on. Spénale, a nome del gruppo socialista.

Interviene l'on. Elsner.

Il Parlamento approva l'emendamento e il paragrafo 6 così modificato.

Il Parlamento approva i paragrafi da 7 a 16.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

## RISOLUZIONE

sulla situazione economica della Comunità nel 1968 e sulle prospettive per il 1969 e sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità

*Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sulla situazione economica della Comunità nel 1968 e sulle prospettive per l'anno in corso,
- visto il memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità (COM (69) 150),
- viste la relazione e la relazione complementare della commissione economica (docc. 229/68 e 30/69),

I. *Quando alla situazione economica nel 1968*

1. fa osservare che l'evoluzione economica nel 1968 ha avuto un andamento molto discontinuo, perché ad una vigorosa espansione in alcuni Stati membri hanno fatto riscontro, in un altro Stato membro, crisi e segni di debolezza che hanno dato adito a gravi preoccupazioni ;
2. vede negli stimoli all'espansione esercitati lo scorso anno dalla forte domanda mondiale un'altra prova della rilevante dipendenza della Comunità dal commercio esterno, e sottolinea la necessità per quest'ultima di adoperarsi attivamente per evitare che si giunga ad un clima di restrizione internazionale e di ristagno economico ;
3. sottolinea la crescente interdipendenza dell'evoluzione congiunturale tra i paesi della Comunità, la cui espansione è condizionata in maniera sempre più incisiva dalla politica economica condotta dai singoli paesi membri ;
4. è preoccupato per il fatto che le raccomandazioni elaborate finora dalla Commissione in materia di congiuntura non sono state tenute sufficientemente in considerazione e ritiene pericoloso che essa limiti le sue iniziative a memorandum più o meno vincolanti, per cui la invita a dar maggior vigore alle sue iniziative ;
5. auspica che nella sua relazione annuale la Commissione precisi in quale misura gli Stati membri hanno tenuto conto, nell'attuazione delle loro politiche congiunturali, delle sue raccomandazioni in materia ;

6. è preoccupato per la sempre più evidente carenza del trattato CEE in fatto di coordinamento delle politiche economiche, fiscali e sociali e ritiene indispensabile che si esamini in maniera approfondita in qual modo si possano utilizzare appieno le possibilità che ancora offre il trattato nei tre settori, dal momento che gli obiettivi di politica economica del trattato possono essere realizzati solo se nello svolgimento della politica economica generale si tiene conto anche delle strutture fiscali e degli obiettivi sociali ;

7. confida che al momento della fusione dei trattati i relativi poteri della Commissione europea vengano rafforzati e che la commissione parlamentare competente venga immediatamente informata sulla posizione assunta dalla Commissione al riguardo nel quadro dei lavori preparatori della fusione ;

## II. *Quanto alle prospettive per il 1969*

8. ritiene, come la Commissione, che l'eventuale rallentamento dell'espansione del commercio mondiale nell'anno in corso, rallentamento dovuto essenzialmente alle misure restrittive adottate dagli USA e dalla Gran Bretagna, richieda un'accresciuta vigilanza ;

9. mette contemporaneamente in guardia contro iniziative avventate, ma sottolinea la necessità di promuovere una politica di costante ed adeguata espansione economica che tenga conto delle riserve e delle capacità inutilizzate, in modo da compensare l'incertezza della situazione mondiale con l'espansione della domanda interna ;

10. è del parere che le sensibili discrepanze risultanti eventualmente da obiettivi divergenti della politica economica, soprattutto nel settore dei prezzi e dei costi, non siano conciliabili con il mercato comune ;

11. ritiene perciò urgentemente necessario coordinare le politiche economiche a medio e breve termine degli Stati membri, per evitare sempre più gravi ripercussioni e crisi ;

12. sottolinea la necessità di giungere tra le autorità e le parti sociali, nel quadro di una programmazione estesa a tutti i livelli comunitari, nazionali e regionali, ad un'azione concertata che potrebbe eventualmente richiedere un rafforzamento del potere di acquisto attraverso aumenti salariali ;

13. invita la Commissione a presentargli quanto prima un programma di azione per la collaborazione in materia di politica economica che tenga conto delle esperienze dello scorso anno ;

14. a) approva la presentazione del memorandum della Commissione del 12 febbraio 1969 sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità, nella misura in cui detto memorandum contribuisce ad un più ampio coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ;

b) richiama tuttavia l'attenzione sugli squilibri che potrebbero risultare dall'istituzione di un meccanismo automatico di sostegno delle monete qualora il coordinamento nel settore della politica economica a breve e a medio termine venisse migliorato in misura inadeguata ;

c) invita pertanto la Commissione a riesaminare le sue proposte tenendo conto di queste preoccupazioni ;

d) ritiene anche assolutamente necessario che gli Stati membri diano alla Commissione la possibilità di partecipare ai negoziati monetari nel quadro dei meccanismi internazionali esistenti qualora tali negoziati concernano Stati membri della Comunità ;

e) incarica la commissione economica di presentargli una relazione sulle proposte annunciate non appena il loro testo sarà disponibile ;

15. apprezza il reciso rifiuto della Commissione per quanto riguarda i tassi di cambio flessibili e un allargamento dei margini di oscillazione delle monete e confida che essa contribuirà, al momento opportuno, alla discussione sul sistema monetario internazionale ;

16. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

**Ordine del giorno della prossima seduta***alle 11.00 e alle 15.30:*

Su proposta dell'on. Posthumus, *presidente della commissione per i trasporti*, e dopo gli interventi degli onn. Bousquet e Triboulet, *presidente del gruppo dell'UDE*, il Parlamento decide di rinviare alla seduta di domani, mercoledì, la relazione dell'on. Bousquet sulle tasse sugli autoveicoli industriali e di anticipare, pertanto, l'inizio della seduta alle 10.15. La seduta pomeridiana incomincerà alle 15.30.

Tenuto conto di queste modifiche, il Presidente comunica al Parlamento che l'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo domani, mercoledì 7 maggio 1969, è così stabilito:

- Dichiarazione del Presidente in carica del Consiglio sul bilancio d'attività del Consiglio;
- Interrogazione orale n. 17/68 con discussione sulla ricerca scientifica e tecnica;
- Scambio di opinioni sul bilancio d'attività del Consiglio e risposta del Presidente in carica;
- Relazione dell'on. Scarascia Mugnozza sull'associazione con la Grecia.

*alle 10.15:*

Relazione dell'on. Bousquet su una prima direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali;

La seduta termina alle 19.15.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Cornelis BERKHOUWER  
*Vicepresidente*

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969**

PRESIDENZA DELL'ON. BERKHOUWER  
*Vicepresidente*

La seduta inizia alle 10.15.

**Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

**Prima direttiva relativa alle tasse sugli autoveicoli industriali**

L'on. Bousquet illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 110/68) concernente una prima direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali (doc. 18/69).

Intervengono gli onn. Richarts, a nome del gruppo democratico cristiano, e Posthumus, a nome del gruppo socialista.

Intervengono inoltre il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Bousquet, *relatore*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

## RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una prima direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 75 del trattato CEE (doc. 110/68),
  - vista la relazione della sua commissione per i trasporti e il parere della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 18/69),
1. ritiene che il riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali proposto dalla Commissione delle Comunità europee costituisca soltanto una prima misura di tarifficazione dell'uso delle infrastrutture;
  2. considera tuttavia che la proposta di direttiva permetta, per la prima volta, di fondare su solide basi economiche la tassazione dei veicoli industriali nei paesi della Comunità;
  3. chiede che la Commissione delle Comunità europee prenda tutte le misure necessarie per completare le disposizioni della presente direttiva con altre disposizioni tendenti a realizzare, entro breve termine, un nesso vincolante tra il livello delle tasse ed i costi dell'infrastruttura, tenuto conto dell'incidenza delle imposte sui carburanti;
  4. rammenta la necessità di pervenire, entro termini ragionevoli, ad un uniforme livello delle tasse nei sei paesi membri;
  5. auspica che la Commissione delle Comunità europee proponga delle misure volte a realizzare, anche per gli altri modi di trasporto, l'imputazione dei costi d'infrastruttura;
  6. invita la Commissione delle Comunità europee a vigilare attentamente affinché gli Stati membri facciano uso con moderazione delle facoltà loro accordate dall'articolo 13 della proposta di direttiva;
  7. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
  8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE <sup>(2)</sup>

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Progetto di proposta di prima direttiva del Consiglio relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tassa sugli autoveicoli industriali**

Introduzione, considerando e articoli da 1 a 5 immutati

<sup>(1)</sup> GU n. C 95 del 21. 9. 1968, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Testo completo : vedi GU n. C 95 del 21. 9. 1968, pag. 41.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 6

La base d'imposizione della tassa per l'uso delle infrastrutture stradali è costituita dal peso massimo autorizzato a pieno carico degli autoveicoli industriali.

Tale peso è pari al peso del veicolo in sosta in ordine di marcia e da quello del suo carico massimo ammesso, *compreso il peso del conducente e di qualsiasi altra persona trasportata.*

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6

La base d'imposizione della tassa per l'uso delle infrastrutture stradali è costituita dal peso massimo autorizzato a pieno carico degli autoveicoli industriali.

Tale peso è pari al peso del veicolo in sosta in ordine di marcia e da quello del suo carico massimo ammesso.

Articoli da 7 a 11 immutati

Articolo 12

1. Gli Stati membri esonerano dal pagamento della tassa per l'uso delle infrastrutture stradali i seguenti autoveicoli industriali:

- a) i trattori agricoli, che comprendono i veicoli a motore, montati su pneumatici o cingoli muniti di almeno un asse, la cui funzione essenziale è quella di sviluppare un elevato sforzo di trazione, concepiti specialmente per tirare, spingere, portare o azionare determinati attrezzi, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati per l'esecuzione di lavori agricoli o forestali;
- b) le macchine agricole semoventi nonché i veicoli e gli apparecchi agricoli rimorchiati che comprendono i rimorchi e semi-rimorchi agricoli, le macchine operatrici e gli strumenti agricoli;
- c) *i macchinari* per i lavori pubblici, comprendenti *tutti i materiali* specialmente concepiti per le esigenze delle imprese di lavori pubblici e che normalmente non sono adibiti al trasporto stradale di merci o di persone.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'elenco degli autoveicoli industriali che gli Stati membri esonerano dal pagamento della tassa per l'uso delle infrastrutture stradali.

Articolo 12

1. Gli Stati membri esonerano dal pagamento della tassa per l'uso delle infrastrutture stradali i seguenti autoveicoli industriali:

- a) *i m m u t a t o*
- b) *i m m u t a t o*
- c) **il macchinario** per i lavori pubblici, comprendente tutte le **attrezzature** specialmente concepite per le esigenze delle imprese di lavori pubblici e che normalmente non sono adibite al trasporto stradale di merci o di persone.

2. *i m m u t a t o*

Articoli da 13 a 15 immutati

Articolo 16

Ogni contribuente può, previa dichiarazione fatta nelle condizioni stabilite dagli Stati membri, ritirare dalla circolazione un autoveicolo industriale.

Articolo 16

*i m m u t a t o*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITA EUROPEE

Il ritiro dalla circolazione di un autoveicolo industriale dà diritto ad un rimborso di tassa a favore del contribuente qualora verta su un periodo di almeno un mese. La determinazione dell'importo da rimborsare è fatta sulla base delle tariffe mensili o giornaliere di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

*Articolo 17*

Il contribuente è tenuto a dichiarare tempestivamente qualsiasi mutamento relativo alla tassazione del veicolo. La tariffa derivante da tale mutamento è applicata a decorrere dalla durata in cui si è verificato il mutamento.

Il contribuente ha diritto al rimborso della tassa precedentemente riscossa in proporzione al tempo che deve trascorrere fino al termine del periodo per il quale è stata pagata detta tassa. Il computo è effettuato sulla base delle tariffe mensili o giornaliere di cui all'allegato 15, paragrafo 2.

Articoli 18 e 19 immutati

*Articolo 20*

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione, prima del 1° luglio 1969, i risultati del calcolo dei costi marginali d'uso, eseguito in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, e il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare nel quadro dell'esecuzione della presente direttiva.

La Commissione, dopo avere comparato i risultati di cui sopra, con la collaborazione del Comitato di esperti governativi prevista dall'articolo 5 della decisione n. 65/270/CEE esaminerà la conformità dei tests alle disposizioni previste dalla presente direttiva e in particolare all'articolo 10 e potrà comunicare agli Stati membri dei pareri e delle raccomandazioni in merito fino al 1° ottobre 1969.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

immutato

**Il rimborso di cui al secondo capoverso deve essere effettuato entro un termine di tre mesi.**

*Articolo 17*

immutato

immutato

**Il rimborso di cui al secondo capoverso deve essere effettuato entro un termine di tre mesi.**

*Articolo 20*

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione prima del 1° gennaio 1970, i risultati del calcolo dei costi marginali d'uso, eseguito in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, e il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare nel quadro dell'esecuzione della presente direttiva.

La Commissione, dopo avere comparato i risultati di cui sopra, con la collaborazione del Comitato di esperti governativi prevista dall'articolo 5 della decisione n. 65/270/CEE esaminerà la conformità dei tests alle disposizioni previste dalla presente direttiva e in particolare all'articolo 10 e potrà comunicare agli Stati membri dei pareri e delle raccomandazioni in merito fino al 1° aprile 1970.

Articolo 21 immutato



La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 11.05.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

#### Bilancio d'attività del Consiglio

Il sig. Thorn, *presidente in carica del Consiglio*, fa una dichiarazione sul bilancio d'attività del Consiglio.

#### Interrogazione orale n. 17/68 con discussione : Atteggimento del Consiglio in materia di ricerca scientifica e tecnica

L'on. Oele svolge l'interrogazione orale n. 17/68 con discussione della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici al Consiglio delle Comunità europee, sull'atteggiamento del Consiglio in materia di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nel quadro dell'Euratom.

Interviene in risposta il sig. Thorn, *presidente in carica del Consiglio*.

Intervengono gli onn. Kaspereit, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; Leonardi e Leemans, *presidente della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici*.

Intervengono inoltre l'on. Oele e i sigg. Hellwig, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee* e Thorn.

Il Presidente dichiara concluso il dibattito sull'interrogazione orale.

#### Modifica dell'ordine del giorno

Dopo intervento dell'on. Habib Deloncle, il Presidente precisa che, data l'importanza dei temi che figurano all'ordine del giorno, la seduta sarà ripresa nel pomeriggio alle 15.00 invece delle 15.30.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 15.10.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

#### Bilancio d'attività del Consiglio (seguito)

Nello scambio di opinioni sul bilancio d'attività del Consiglio intervengono gli onn. Illerhaus, a nome del gruppo democratico cristiano; Radoux, a nome del gruppo socialista; Pleven, a nome del gruppo liberale e misto; Triboulet, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; D'Angelosante e Armengaud.

Interviene il sig. Rey, *presidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento, onde consentire al Presidente in carica del Consiglio di preparare una risposta il più esauriente possibile, decide di ascoltare tale risposta dopo l'esame della relazione dell'on. Scarascia Mugnozza, che figura al punto successivo dell'ordine del giorno.

#### Effetti delle situazione politica in Grecia sull'associazione CEE - Grecia

Il Parlamento decide l'urgenza della discussione della relazione dell'on. Scarascia Mugnozza (doc. 33/69) che non era stata presentata entro i termini previsti dalla decisione dell'11 maggio 1967.

L'on. Scarascia Mugnozza illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Grecia, sugli effetti che l'attuale situazione politica in Grecia provoca sul funzionamento dell'associazione CEE - Grecia (doc. 33/69).

Intervengono gli onn. Raedts, a nome del gruppo democratico cristiano; Glinne, a nome del gruppo socialista; Berthoin, a nome del gruppo liberale e misto; Kaspereit, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea, e Tolloy, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. CORONA

*Vicepresidente*

Intervengono inoltre gli onn. Romeo; Parri; Metzger e il sig. Martino, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo.

Sul paragrafo 1 il Parlamento esamina un emendamento soppressivo n. 2, presentato e svolto dall'on. Kaspereit, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea.

Intervengono gli onn. Fellermaier; Westerterp e Scarascia Mugnozza, *relatore*.

L'emendamento n. 2 è respinto.

Il Parlamento approva il paragrafo 1 nonché i paragrafi 2 e 3.

Sul paragrafo 4 il Parlamento esamina un emendamento soppressivo n. 3, presentato e svolto dall'on. Kaspereit, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea.

Interviene l'on. Scarascia Mugnozza.

L'emendamento n. 3 è respinto.

L'on. Jannuzzi svolge questo emendamento.

Il Parlamento approva il paragrafo 4.

L'on. Scarascia Mugnozza si dichiara d'accordo.

Sul paragrafo 5 l'emendamento n. 1 presentato dall'on. Vals, a nome del gruppo socialista, è ritirato.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 4 e il paragrafo 5 così modificato.

Il Parlamento esamina l'emendamento n. 4 presentato dagli onn. Illerhaus, a nome del gruppo democratico cristiano, Vals, a nome del gruppo socialista, e Pleven, a nome del gruppo liberale e misto.

Il Parlamento approva i paragrafi da 6 a 9.

Il Parlamento approva l'insieme della seguente proposta di risoluzione.

### RISOLUZIONE

sugli effetti che l'attuale situazione politica in Grecia provoca sul funzionamento dell'associazione CEE—Grecia

*Il Parlamento europeo,*

- nel secondo anniversario degli avvenimenti politici che il 21 aprile 1967 interruppero la vita democratica della Grecia,
- confermando la propria risoluzione dell'11 maggio 1967 <sup>(1)</sup>,
- richiamandosi allo spirito ed alla lettera del trattato di associazione tra la Comunità e la Grecia ed ai voti espressi dal Parlamento europeo e dal Parlamento ellenico nel novembre 1962,
- vista la relazione della commissione per l'associazione con la Grecia (doc. 33/69),

1. esprime la propria totale solidarietà al popolo greco, ai parlamentari ed a quanti all'interno ed all'esterno soffrono e lottano per il ritorno alla legalità democratica e per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini;
2. ricorda che l'accordo di associazione non potrà essere pienamente applicato sino a quando in Grecia non saranno ripristinate le strutture democratiche e parlamentari, e che ogni possibilità di futura adesione è in simili condizioni del tutto inattuabile;
3. esprime la più profonda inquietudine per le gravi conseguenze che, in dipendenza di tale stato di cose, potranno recare pregiudizio all'avviato processo di sviluppo economico del popolo greco;
4. condanna il modo ed i mezzi usati per conquistare e mantenere il potere;
5. rivolge un solenne appello affinché siano subito revocate le misure di repressione e lo stato di eccezione e si proceda senza indugio ad una consultazione popolare per l'elezione del Parlamento con le più ampie garanzie per la libertà di parola, di associazione e di voto;
6. avverte che in mancanza di un'evoluzione nel senso indicato si riserva di intraprendere iniziative per la revisione o la sospensione dell'Accordo di associazione;
7. insiste presso la Commissione delle Comunità europee affinché nessuno sviluppo dell'associazione sia consentito sino a quando non saranno ristabilite in Grecia le condizioni di una normale vita democratica;

<sup>(1)</sup> GU n. 103 del 2. 6. 1967, pag. 2058/67.

8. fa voti perché i governi dei paesi della Comunità europea tengano nel debito conto la presente risoluzione sia nei loro indirizzi in seno al Consiglio dei ministri della Comunità stessa, sia nei loro rapporti bilaterali con la Grecia;
9. incarica il suo presidente di adoperarsi perché la presente risoluzione sia illustrata al Capo del governo ellenico e venga trasmessa alla Commissione ed al Consiglio dei ministri delle Comunità nonché ai governi dei paesi membri.

#### Bilancio d'attività del Consiglio (seguito)

Il sig. Thorn, *presidente in carica del Consiglio*, risponde agli oratori.

L'on. Scelba, *presidente del Parlamento europeo*, interviene a conclusione dello scambio di opinioni.

#### Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le relazioni seguenti:

- dell'on. Dewulf, elaborata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 35/69/I) concernente un regolamento che proroga il regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 37/69);
- dell'on. Armengaud, elaborata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 35/69/II) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 800/68 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 38/69);
- dell'on. Vredeling, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 22/69) concernente un regolamento che proroga ulteriormente, per il 1968, il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, relativo alle condizioni di concorso del FEAOG (doc. 39/69).

#### Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo dell'Unione democratica europea, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- dell'on. Cousté a membro della commissione per le relazioni economiche esterne, in sostituzione dell'on. Triboulet;
- dell'on. Habib Deloncle a membro della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici, in sostituzione dell'on. Cousté;
- dell'on. Triboulet a membro della commissione per le finanze e i bilanci, in sostituzione dell'on. Habib Deloncle.

#### Ordine del giorno della prossima seduta

Su proposta della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar e dopo intervento dell'on. Armengaud, il Parlamento decide di esaminare, con procedura d'urgenza e all'inizio dell'ordine del giorno di giovedì 8 maggio, la relazione dell'on. Armengaud sul regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari dei SAMA.

Il Presidente ricorda al Parlamento che, tenuto conto di questa modificazione, l'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo domani giovedì 8 maggio 1969 alle 11.15 e alle 15.00, è così stabilito:

- Relazione dell'on. Armengaud sui prodotti a base di cereali e di riso;
- Relazione dell'on. Burger sugli atti della collettività degli Stati membri e gli atti del Consiglio non previsti dai trattati;
- Interrogazione orale n. 2/69 con discussione sui prodotti lattiero-caseari;
- Relazione dell'on. Santero sulle paste alimentari;
- Relazione dell'on. Dittrich sui prodotti tossici;
- Relazione dell'on. Briot sulla misurazione del peso ettolitrico dei cereali.

La seduta termina alle 20.10.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Louis TERRENOIRE  
*Vicepresidente*

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DELL'ON. TERRENOIRE  
*Vicepresidente*

La seduta inizia alle 11.30.

**Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

**Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

dal consiglio di associazione CEE - Turchia, la quarta relazione annuale d'attività del consiglio di associazione CEE - Turchia — 1° gennaio - 31 dicembre 1968 (doc. 40/69);

deferita alla commissione per l'associazione con la Turchia.

**Modifica dell'ordine del giorno**

Su richiesta del gruppo socialista, l'on. Armengaud propone di ritirare dall'ordine del giorno della tornata attuale la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sui prodotti a base di cereali e di riso originari dei SAMA (doc. 38/69).

Intervengono il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*; gli onn. Westerterp; Burger e il sig. Bodson.

Il Parlamento decide il rinvio dell'esame della relazione dell'on. Armengaud, auspicandone l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima tornata.

**Atti della collettività degli Stati membri e atti del Consiglio non previsti dai trattati**

L'on. Burger illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sugli atti della

collettività degli Stati membri della Comunità e sugli atti del Consiglio non previsti dai trattati (doc. 215/68).

Intervengono gli onn. Boertien, a nome del gruppo democratico cristiano; Vredeling, a nome del gruppo socialista; Merchiers, a nome del gruppo liberale e misto; il sig. Rey, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*; gli onn. Burger, *relatore*; Vredeling e Boertien.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo, i considerando e i paragrafi da 1 a 6.

Sul paragrafo 7, il Parlamento esamina un emendamento n. 1 presentato dall'on. Ribière, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea.

L'emendamento è svolto dall'on. Cointat che propone di sostituire all'inizio del paragrafo 7, alle parole « alle decisioni » le parole « alla maggior parte delle decisioni ».

Intervengono l'on. Burger, *relatore*, contrario all'emendamento e l'on. Merchiers che propone di modificare come segue l'inizio del paragrafo: « rileva che l'esercizio dei poteri del Parlamento ... ».

L'on. Burger accetta la modifica.

Interviene l'on. Cointat.

Interviene in risposta l'on. Burger.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva il paragrafo 7 tenuto conto della modifica formale proposta dall'on. Merchiers.

Il Parlamento approva i paragrafi da 8 a 14.

Il Parlamento approva l'insieme della seguente risoluzione:

**RISOLUZIONE**

sugli atti della collettività degli Stati membri della Comunità e sugli atti del Consiglio non previsti dai trattati

*Il Parlamento europeo,*

- visti i trattati istitutivi della CECA, della CEE e della CEEA,
- vista la sua risoluzione del 17 ottobre 1967 <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione della commissione giuridica (doc. 215/68),

<sup>(1)</sup> GU n. 268 del 6. 11. 1967.

I. Per quanto riguarda gli atti della collettività degli Stati membri della Comunità

- a) considerando che dall'entrata in vigore dei trattati CECA, CEE e CEEA gli Stati membri della Comunità hanno concluso tra loro, sotto denominazioni diverse, un notevole numero di accordi che influiscono sullo sviluppo del mercato comune e sull'evoluzione politica della Comunità;
  - b) considerando che tali accordi sono stati denominati il più delle volte « decisioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio » o hanno ricevuto una denominazione analoga;
  - c) considerando che molti di tali accordi sono stati conclusi dagli Stati membri per assolvere obblighi derivanti dai trattati;
  - d) considerando che tali decisioni, a prescindere dal loro oggetto, della procedura di elaborazione o dalla loro denominazione, non hanno il carattere di atti delle istituzioni comunitarie, bensì quello di convenzioni internazionali e sono assoggettati, quanto alla loro validità, alle norme previste dal diritto interno per siffatte convenzioni;
  - e) considerando che nondimeno tali decisioni sono strettamente connesse all'ordinamento giuridico delle Comunità in quanto concorrono all'attuazione dei trattati comunitari, trovano in generale il loro fondamento giuridico nei trattati o nelle disposizioni del diritto comunitario derivato, sono elaborate e spesso anche poste in essere con la collaborazione delle istituzioni comunitarie — segnatamente della Commissione — e vengono prese « in seno al Consiglio » o « nel quadro del Consiglio » ;
  - f) considerando che pertanto tali decisioni si situano al limite fra il diritto internazionale e il diritto comunitario, per cui ad esse vanno applicate in parte le norme del diritto internazionale, ma in parte anche le disposizioni del diritto comunitario;
  - g) considerando che i trattati comunitari non possono essere modificati da decisioni o atti analoghi dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio;
1. ricorda che i trattati comunitari hanno previsto una procedura particolare per la loro revisione;
  2. constata che i governi non possono sottrarre alle istituzioni comunitarie competenze e poteri loro spettanti in virtù dei trattati;
  3. sottolinea in particolare che accordi governativi non potrebbero in nessun caso sostituirsi agli atti comunitari la cui emanazione sia tassativamente prescritta dai trattati;
  4. auspica che in tutti i casi in cui una materia possa essere disciplinata con un atto legislativo comunitario — eventualmente sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE — si adotti la forma dell'atto comunitario;
  5. ricorda lo stretto nesso esistente tra le decisioni dei rappresentanti dei governi e l'ordinamento giuridico comunitario e ritiene indispensabile che la Commissione partecipi attivamente, come ha fatto finora, alla preparazione e all'elaborazione di tali decisioni e venga quanto più possibile incaricata anche della loro attuazione;
  6. chiede la pubblicazione di tutte le decisioni dei rappresentanti dei governi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
  7. rileva che l'esercizio dei poteri del Parlamento si estende anche alle decisioni dei rappresentanti dei governi e sottolinea che la Commissione è responsabile anche nei suoi confronti quando partecipa all'elaborazione e all'attuazione di tali decisioni;
  8. auspica di essere consultato in futuro sui progetti di decisioni dei rappresentanti dei governi;

II. Per quanto riguarda gli atti del Consiglio non previsti dai trattati

9. ricorda che solo gli atti giuridici del Consiglio espressamente previsti dai trattati possono avere carattere vincolante;

10. esprime la sua inquietudine di fronte alla tendenza del Consiglio a decidere, al di fuori delle procedure stabilite dai trattati, principi, programmi o direttive politiche importanti, che vengono automaticamente trasformati in atti giuridicamente vincolanti; in particolare, con una prassi siffatta il diritto di iniziativa della Commissione e il diritto di consultazione del Parlamento sono garantiti solo sul piano formale, ma non sempre anche sul piano sostanziale;
11. constata in particolare che sarebbe giuridicamente inammissibile l'adozione da parte del Consiglio di regolamentazioni comunitarie secondo una procedura non prevista dai trattati, segnatamente senza basarsi su una proposta della Commissione e senza consultare il Parlamento europeo;
12. ricorda alla Commissione che essa è politicamente responsabile anche dinanzi al Parlamento europeo quando partecipa alla preparazione o all'elaborazione di atti del Consiglio non previsti dai trattati;
13. invita pertanto la Commissione ad informarlo, ovvero ad informare le sue commissioni competenti, ogniqualvolta debba agire in tal modo, a tener conto dei desiderata e delle richieste che le siano stati eventualmente rivolti e a far conoscere i risultati della sua attività;
14. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 15.05.

PRESIDENZA DELL'ON. WOHLFART  
*Vicepresidente*

#### Verifica dei poteri

Su proposta dell'ufficio di presidenza che ha constatato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, che la designazione dell'on. Cipolla a membro del Parlamento europeo, da parte del Senato della Repubblica italiana, era conforme alle disposizioni dei trattati, il Parlamento decide di convalidare tale mandato.

#### Composizione delle commissioni

Il Parlamento ratifica la nomina — su sua richiesta — dell'on. Cipolla a membro della commissione per l'agricoltura.

#### Interrogazione orale n. 2/96 con discussione : prodotti lattiero-caseari e materie grasse

Il Presidente legge il testo dell'interrogazione orale n. 2/69 con discussione, rivolta dall'on. Blondelle, a nome del gruppo liberale e misto, alla Commissione delle Comunità europee, sui prodotti lattiero-caseari e le materie grasse.

L'on. Dulin svolge l'interrogazione, in sostituzione dell'on. Blondelle.

Interviene in risposta il sig. Mansholt, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Intervengono gli onn. Richarts, a nome del gruppo democratico cristiano; Vredeling, a nome del gruppo socialista; Cointat, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; Dröscher; Briot, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; Bading; Klinker; Dröscher e il sig. Mansholt.

Interviene l'on. Dulin a conclusione del dibattito.

Il Presidente dichiara concluso il dibattito sull'interrogazione orale n. 2/69.

#### Direttiva relativa alle paste alimentari

L'on. Santero illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 172/68), concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di paste alimentari (doc. 16/69).

PRESIDENZA DELL'ON. ROSSI  
*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Dittrich, a nome del gruppo democratico cristiano; Bading, a nome del gruppo socialista; Cointat, a nome del gruppo dell'Unione

democratica europea; Ricci; il sig. Mansholt, *Vice-presidente della Commissione delle Comunità europee*; gli onn. Dittrich e Cointat che chiede il rinvio in commissione.

Intervengono sulla domanda di rinvio gli onn. Vetrone; Santero, *relatore*; Cipolla; Santero e Vredeling.

Poiché l'on. Santero, *relatore* a nome della commissione competente nel merito, è d'accordo con la richiesta di rinvio in commissione, il Presidente constata che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, il rinvio è di diritto.

#### **Direttive relative alle attività di distribuzione e di utilizzazione professionale dei prodotti tossici**

L'on. Dittrich illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle proposte

della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 196/68), concernenti:

- I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività di distribuzione dei prodotti tossici,
- II. una direttiva relativa alle modalità transitorie nel settore delle attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici (doc. 17/69).

Interviene il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

#### **RISOLUZIONE**

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, concernenti

- I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività di distribuzione dei prodotti tossici,
- II. una direttiva relativa alle modalità transitorie nel settore delle attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente alle disposizioni degli articoli 54, paragrafo 2, e 63, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 196/68),
- vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione sociale e sanitaria (doc. 17/69),

1. deplora il grande ritardo con cui vengono attuati i programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ed insiste perché il Consiglio metta una buona volta a disposizione della Commissione il personale necessario;
2. ritiene che la definizione dei prodotti tossici debba corrispondere esattamente a quella figurante nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, approvata il 27 giugno 1967 <sup>(2)</sup>;
3. chiede che anche le attività inerenti alla distribuzione di agenti patogeni e di sostanze ionizzanti vengano incluse nel campo d'applicazione della direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;
4. approva, fatte salve le modifiche proposte qui appresso, la proposta di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;

<sup>(1)</sup> GU n. C 12 del 4. 2. 1969, pagg. 7 e 10.

<sup>(2)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag 1.

5. ritiene, per ragioni di correttezza giuridica, che la proposta di direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie non dovrebbe accennare, all'articolo 1, paragrafo 2, a direttive « attualmente » adottate;
6. sottolinea il grande pericolo che comporta per la pubblica sanità qualsiasi errore nell'utilizzazione dei prodotti tossici e ritiene pertanto indispensabile il possesso, in ogni caso, di un titolo che dia accesso alle attività di distribuzione e d'utilizzazione professionale dei prodotti tossici;
7. approva, fatte salve le modifiche qui appresso presentate, la proposta di direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie;
8. invita la Commissione a modificare le sue proposte tenendo conto del presente parere, in conformità del secondo comma dell'articolo 149 del trattato che istituisce la CEE;
9. invita la sua commissione competente a controllare attentamente se la Commissione delle Comunità europee modifica le sue proposte conformemente alle modificazioni formulate dal Parlamento europeo e a riferirgli eventualmente in merito;
10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

## I

### **Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività di distribuzione dei prodotti tossici**

#### **Introduzione, considerando e articolo 1 immutati**

##### *Articolo 2*

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per prodotti tossici tutte le sostanze e preparazioni che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possano provocare disturbi gravi, acuti o cronici o addirittura il decesso, e siano state escluse dal campo d'applicazione delle direttive del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dal momento che la loro distribuzione e utilizzazione professionale sono sottoposte, dallo Stato membro ospitante, a un regime speciale che preveda particolari precauzioni in considerazione dei pericoli che esse possono presentare sia per l'uomo, sia per le specie animali o vegetali.

2. Ai sensi della presente direttiva, i prodotti tossici sopra specificati non comprendono né i medicinali

##### *Articolo 2*

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per prodotti tossici tutte le sostanze e preparazioni (**miscele e soluzioni composte di due o più sostanze**) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possano provocare disturbi gravi, acuti o cronici o addirittura il decesso, e siano state escluse dal campo d'applicazione delle direttive del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dal momento che la loro distribuzione e utilizzazione professionale sono sottoposte, dallo Stato membro ospitante, a un regime speciale che preveda particolari precauzioni in considerazione dei pericoli che esse possono presentare sia per l'uomo, sia per le specie animali o vegetali.

2. Ai sensi della presente direttiva, i prodotti tossici sopra specificati non comprendono i medicinali

(\*) Testo completo : vedi GU n. C 12 del 4. 2. 1969, pag. 7.



TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

definiti dalla direttiva del Consiglio 65/65/CEE del 26 gennaio 1965 <sup>(1)</sup>, né le prestazioni ionizzanti, né gli agenti patogeni.

3. Negli Stati membri, sono attualmente sottoposte a regime speciale le seguenti categorie di prodotti:

- in Germania: le sostanze e preparazioni tossiche classificate dalle legislazioni dei Länder in materia di commercio di prodotti tossici nella categoria 1 (Abteilung 1), nella categoria 2 (Abteilung 2) e nella categoria 3 (Abteilung 3) (e contemplate altresì al paragrafo 34, comma 5, della Gewerbeordnung, testo del 15 febbraio 1963);
- in Belgio: le sostanze e preparazioni tossiche
  1. specificate nel Decreto del reggente del 6 febbraio 1946 (con talune modifiche) che disciplina la conservazione ed il commercio di sostanze velenose e tossiche (adottate in esecuzione della legge del 24 febbraio 1921),
  2. classificate nella categoria 1 e nella categoria 2 del Regio Decreto del 31 maggio 1958 che disciplina la conservazione, il commercio e l'impiego dei pesticidi e dei prodotti fitofarmaceutici;
- in Francia: le sostanze e preparazioni tossiche specificate nelle tabelle A o C della sezione I del Decreto 56-1197 del 26 novembre 1956 (code de la santé publique), II parte, libro V, titolo III, capitolo 1, sezioni I e II, art. R 5149-5158);
- in Italia:
  1. I gas tossici (articolo 58, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, prospetto dei gas tossici riconosciuti, approvato con Decreto ministeriale 6 febbraio 1935 e successive modifiche);
  2. Le sostanze velenose per usi industriali ed agricoli (art. 147, testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265);
  3. I prodotti medico-chirurgici (battericidi, germicidi e disinfettanti) (Regio Decreto 6 dicembre 1928, n. 312, e regolamento di applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1070) e i prodotti sanitari (prodotti fitofarmaceutici e prodotti destinati alla conservazione delle derrate ali-

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

definiti dalla direttiva del Consiglio 65/65/CEE del 26 gennaio 1965 <sup>(2)</sup>.

3. i m m u t a t o

<sup>(1)</sup> GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65, modif. il 28. 7. 1966. GU n. 144 del 5. 8. 1966, pag. 2658/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65, modif. il 28. 7. 1966. GU n. 144 del 5. 8. 1966, pag. 2658/66.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

mentari: art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441);

4. La biacca (legge 19 luglio 1961, n. 706);
  5. Il benzolo (legge 5 marzo 1963, n. 245);
  6. I cosmetici e le tinture contenenti sostanze velenose (art. 7 del Regio Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938);
- nel Lussemburgo: le sostanze e preparazioni tossiche di cui al disegno di legge concernente la regolamentazione in materia di pesticidi;
- nei Paesi Bassi: le sostanze e preparazioni tossiche di cui al Bestrijdingsmiddelenwet del 1962.

Articoli da 3 a 10 immutati

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

## II

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Introduzione e considerando da 1 e 3 immutati

4. *considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie debbono consistere principalmente nell'ammettere, come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate nei paesi in cui dette attività sono soggette a regolamentazione, l'esercizio effettivo della professione in uno Stato membro diverso da quello ospitante, e ciò per un periodo sufficientemente lungo e vicino nel tempo qualora non sia richiesta una formazione preliminare che garantisca che il beneficiario possiede conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali, avuto riguardo al carattere nocivo, sia per le persone sia per le specie animali o vegetali, di taluni prodotti;*

4. **soppresso**

Considerando da 5 a 7 immutati

<sup>(1)</sup> Testo completo : vedi GU n. C 12 del 4. 2. 1969, pag. 10.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1**Articolo 1*

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni in appresso indicate, le seguenti misure transitorie sia per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, sia per la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate al paragrafo 2.

1. immutato

2. Le attività considerate sono quelle inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici.

2. Le attività considerate sono quelle inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici.

*Le direttive adottate dal Consiglio in materia di distribuzione e di utilizzazione professionale dei prodotti tossici sono attualmente le seguenti:*

soppresso

- *direttiva del Consiglio 65/1/CEE del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di attuazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'orticoltura;*
- *direttiva del Consiglio 67/654/CEE del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale;*
- *direttiva del Consiglio . . . . ., relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività inerenti alla distribuzione dei prodotti tossici;*
- [— *direttiva del Consiglio . . . . ., che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse all'agricoltura.*]

*Articolo 2**Articolo 2*

Qualora in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di essa sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali sancite da un titolo qualsiasi, tale paese riconosce come prova sufficiente delle sue conoscenze ed attitudini:

immutato

1. Il possesso di un titolo professionale, basato su un certificato di attitudine personale, che consenta,

1. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

nello Stato membro di provenienza, di accedere alle attività di distribuzione o di utilizzazione professionale dei prodotti considerati tossici a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 ;

2. *Ove l'interessato non possedesse un titolo di tal genere nello Stato membro di provenienza, l'esercizio effettivo in questo paese, per cinque anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, dell'attività di distribuzione o di utilizzazione professionale dei prodotti tossici ; tale attività non deve essere cessata da più di un anno alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2.*

## Articolo 3

1. *Per esercente un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 2, si intende chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore corrispondente:*

- a) *Le mansioni di capo d'azienda o di direttore di una succursale;*  
 b) *Le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentati;*  
 c) *Mansioni direttive di carattere commerciale, in quanto responsabile di almeno un settore dell'impresa o dell'utilizzazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.*

2. *La prova che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono soddisfatte risulta da un'attestazione rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione. In tale attestazione sono indicati, se del caso, i limiti eventualmente fissati dallo Stato membro di provenienza — a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 — alla distribuzione o all'utilizzazione professionale di determinati prodotti tossici.*

3. *Gli Stati membri designano entro il termine previsto all'articolo 6 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.*

## Articolo 4

1. *Qualora il titolo previsto all'articolo 2 consenta l'accesso, nello Stato membro di provenienza, alle*

2. *soppresso*

*soppresso*

## Articolo 3

## Articolo 4

1. *immutato*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

attività di distribuzione o di utilizzazione professionale esclusivamente per quanto riguarda taluni prodotti tossici determinati, lo Stato membro ospitante può limitare nel suo territorio l'effetto di tale titolo all'una o all'altra di codeste attività ovvero ai prodotti tossici che comportino rischi analoghi per l'uomo, gli animali o i vegetali, o che siano costituiti dalle stesse sostanze attive.

2. Qualora l'attestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, contenga una restrizione, la quale limiti nello Stato membro di provenienza l'attività del beneficiario alla distribuzione, oppure all'utilizzazione professionale, oppure a determinati prodotti tossici, lo Stato membro ospitante può limitare, nel suo territorio, l'effetto di tale attestazione, all'una o all'altra di codeste attività ovvero ai prodotti tossici che comportino rischi analoghi per l'uomo, gli animali o i vegetali, o che siano costituiti dalle stesse sostanze attive.

3. Qualora si avvalgano delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. **soppresso**

3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure da essi prese ai sensi del paragrafo 1.

## Articoli da 5 a 8 immutati

**Direttiva relativa alla misurazione del peso ettolitrico dei cereali**

L'on. Briot illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 104/68) relativa ad una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di misurazione del peso ettolitrico dei cereali (doc. 24/69).

Interviene il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

**RISOLUZIONE**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di misurazione del peso ettolitrico dei cereali

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc. 104/68),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione giuridica (doc. 24/69),

<sup>(1)</sup> GU n. C 91 del 30. 9. 1968, pag. 69.

1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

---

#### Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda al Parlamento che l'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo domani venerdì 9 maggio alle 10.00, è così stabilito:

- Relazione dell'on. Mauk sui prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- Relazione dell'on. Romeo sul regime di scambi applicabile a talune merci agricole;
- Relazione dell'on. Vredeling sul concorso del FEAOG.

La seduta termina alle 18.10.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Mario SCALBA  
*Presidente*

---

#### PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 9 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DELL'ON. SCALBA  
*Presidente*

La seduta inizia alle 10.05.

#### Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

#### Nomina di un relatore

Il Presidente informa il Parlamento che, conformemente all'articolo 52 del regolamento, il Comitato dei presidenti ha incaricato l'on. Hougardy di redigere una relazione all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa sull'attività del Parlamento europeo.

#### Regolamento relativo ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

L'on. Mauk illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 216/68), concernente un regolamento

che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (doc. 23/69).

Interviene il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento procede in primo luogo alla discussione della proposta di regolamento.

Il Parlamento approva il preambolo.

Sull'articolo 1, il Parlamento esamina un emendamento n. 1 dell'on. Westerterp, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne.

Interviene l'on. De Winter.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 1 e l'articolo 1 così modificato.

Sull'articolo 2, il Parlamento esamina un emendamento n. 2 dell'on. Westerterp, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 2 e l'articolo 2 così modificato.

Il Parlamento approva l'articolo 3 e l'insieme della proposta di regolamento.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Presidente ricorda che l'on. Mauk, *relatore*, ha proposto le seguenti due modifiche:

— al paragrafo 1, dopo la parola « approva » inserire le parole « in linea di principio »;

— dopo il paragrafo 3, inserire il seguente nuovo paragrafo: « invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche ».

Il Parlamento approva queste due modifiche.

Il Parlamento approva l'insieme della risoluzione seguente:

#### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 216/68),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 23/69),
- visto il suo parere del 18 luglio 1968 sulla proposta di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(2)</sup>,

1. approva in linea di principio la proposta della Commissione;
2. deplora tuttavia che il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio <sup>(3)</sup> non comporti ancora una esauriente regolamentazione degli scambi con paesi terzi e che le indispensabili disposizioni addizionali non siano state emanate entro il 1° gennaio 1969, come previsto all'articolo 7 di tale regolamento;
3. invita la Commissione ad accelerare l'elaborazione di tali disposizioni e ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo sia consultato in merito;
4. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 dell'1. 7. 1968, pag. 8.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili**

Introduzione e considerando immutati

*Articolo 1*

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/68 è sostituito dal testo seguente:

« 1. È accordata una restituzione per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e dello sciroppo di glucosio della voce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della voce 17.02 B I, incorporati nei prodotti di cui all'allegato II.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

2. L'importo della restituzione da accordare per 100 chilogrammi netti di prodotto esportato è uguale:

- per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, all'importo della restituzione fissato in conformità dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE e delle relative disposizioni di applicazione, per chilogrammo di saccarosio, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio incorporato per 100 chilogrammi netti di prodotto finito;
- per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nonché delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciroppo di glucosio incorporato per 100 chilogrammi netti di prodotto finito.

Le cifre che esprimono le quantità di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio sono determinate in base alla dichiarazione prevista dall'articolo 4.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura *di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le regole generali relative alla concessione delle restituzioni.

*Articolo 1*

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/68 è sostituito dal testo seguente:

« 1. immutato

2. immutato

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le regole generali relative alla concessione delle restituzioni.

<sup>(1)</sup> Testo completo : vedi GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 10.



TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate ove occorra, secondo la procedura prevista dall'articolo 15 ».

4. *i m m u t a t o* »

*Articolo 2**Articolo 2*

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 865/68 è sostituito dal testo seguente:

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 865/68 è sostituito dal testo seguente:

«1. La tariffa doganale comune si applica ai prodotti di cui all'articolo 1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura *di voto* di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, è vietata la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ».

« 1. La tariffa doganale comune si applica ai prodotti di cui all'articolo 1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, è vietata la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ».

**Articolo 3 immutato****Regolamento relativo a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli**

Il Parlamento decide l'urgenza della discussione della relazione dell'on. Romeo che non era stata presentata entro i termini previsti dalla decisione dell'11 maggio 1967.

L'on. Romeo illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione economica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 204/68), concernente un regolamento che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (doc. 34/69).

Interviene il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

**RISOLUZIONE**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 204/68),
- vista la relazione della commissione economica e i pareri della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 34/69),

<sup>(1)</sup> GU n. C 35 del 15. 3. 1969, pag. 20.

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita la commissione a prevedere — nelle sue proposte concernenti il finanziamento della politica agricola comune dopo la fine del periodo transitorio — che, in applicazione dell'articolo 201 del trattato CEE, il gettito dell'imposta sulla importazione di prodotti agricoli trasformati sia devoluto al bilancio della Comunità;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

#### Regolamento relativo alle condizioni del concorso del FEAOG

Il Parlamento decide l'urgenza della discussione della relazione dell'on. Vredeling che non era stata presentata entro i termini previsti dalla decisione dell'11 maggio 1967.

L'on. Vredeling illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 22/69) concernente un regolamento che proroga ulteriormente, per il 1968, il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del FEAOG (doc. 39/69).

Interviene il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

#### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che proroga ulteriormente, per il 1968, il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del FEAOG

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 22/69),
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 39/69),
1. ricorda energicamente ogni singolo elemento delle precedenti risoluzioni da esso approvate in merito e per ultime quelle del 23 gennaio e 14 marzo 1969 <sup>(2)</sup>;
  2. fa presenti le difficoltà che la proroga dei termini in questione suscita per le parti direttamente interessate;
  3. approva tuttavia la proposta della Commissione;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 58 del 10. 5. 1969, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 17 del 12. 2. 1969, pag. 18, e n. C 41 del 1<sup>o</sup>. 4. 1969, pag. 33.

**Modifica dell'ordine del giorno e decisione sull'urgenza**

L'on. Dewulf, *relatore*, chiede a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar l'iscrizione all'ordine del giorno e l'esame con procedura d'urgenza della sua relazione su taluni prodotti originari dei SAMA e dei PTOM (doc. 37/69).

Intervengono gli onn. Vredeling; Dewulf; Santero; Vredeling e Dewulf.

Il Parlamento decide di iscrivere all'ordine del giorno della presente seduta la relazione dell'on. Dewulf e di esaminarla secondo la procedura d'urgenza.

**Regolamento concernente taluni prodotti agricoli originari dei SAMA o dei PTOM**

L'on. Dewulf illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 35/69/I), concernente un regolamento che proroga il regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 37/69).

Interviene il sig. Bodson, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

**RISOLUZIONE**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che proroga il regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 35/69/I),
- vista la relazione della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 37/69),
- convinto della necessità di evitare qualsiasi discontinuità nel regime degli scambi commerciali tra la CEE e i paesi associati qualora la nuova convenzione d'associazione con gli Stati africani e il Madagascar non entri in vigore alla data del 1° giugno 1969,

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio e la Commissione delle Comunità a prendere in tempo utile tutte le altre misure transitorie necessarie per assicurare la continuità dell'associazione con i SAMA e i PTOM nel caso in cui la nuova convenzione non entri in vigore alla scadenza della Convenzione di Yaoundé;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché, per informazione, al consiglio d'associazione ed ai presidenti dei parlamenti degli Stati associati.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 60 del 16. 5. 1969, pag. 1.

**Calendario delle prossime sedute**

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere le sue prossime sedute a Lussemburgo, martedì 3 e mercoledì 4 giugno 1969.

**Approvazione del processo verbale**

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

**Interruzione della sessione**

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 10.55.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Mario SCELBA  
*Presidente*

---

SERIE « ENERGIA »

4253 — N. 1

LE TENDENZE ENERGETICHE MONDIALI

1968, 153 pagg. (francese, tedesco, italiano, olandese);

Lit. 1.870; FB 150,—

Questa pubblicazione riassume alcuni fra gli studi che sono serviti come base per la stesura del testo « Nuove riflessioni sulle prospettive a lungo termine », pubblicato nel 1966 dall'Intereseecutivo « Energia » delle tre Comunità; questa pubblicazione è la prima di una nuova serie che la CCE intende dedicare ai problemi dell'energia. La sintesi degli studi raggruppati in quest'opera è divisa in tre parti:

- 1<sup>a</sup> parte: « Il bilancio mondiale dell'energia », che presenta le prospettive di produzione e di consumo nel mondo nonché il fabbisogno d'importazione e le possibilità di esportazione delle varie grandi regioni;
- 2<sup>a</sup> parte: « Le condizioni dell'offerta dei carboni americani »;
- 3<sup>a</sup> parte: « Le condizioni dell'offerta di idrocarburi ».

La prima parte costituisce l'elemento nuovo nell'elaborazione delle prospettive a lungo termine. Le altre due offrono un aggiornamento grazie a nuovi dati degli allegati X e XI delle « Prospettive energetiche » del 1964 ed estendono fino al 1980 l'orizzonte dello studio.

## STUDI ED INDAGINI STATISTICHE

N. 3

1968 (francese, tedesco, italiano, olandese);  
ogni numero: Lit. 1.250, FB 100;  
abbonamento annuo: Lit. 5.000, FB 400.

Questa pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee è dedicata a tre temi assai diversi l'uno dall'altro:

**1. Le statistiche sociali, il loro grado di comparabilità e le difficoltà riscontrate nel campo della loro armonizzazione — P. Gavanier**

Questo articolo riassume i lavori intrapresi sino ad oggi dall'ISCE nel campo delle statistiche sociali.

Ricorda i risultati ottenuti e sottolinea le difficoltà incontrate per giungere ad un'armonizzazione di tali statistiche.

(57 pagine).

**2. Gli infortuni sul lavoro nell'industria siderurgica — 1960-1966**

Si tratta di una indagine effettuata ogni anno a partire dal 1960 sull'intensità del rischio nell'industria siderurgica dei paesi della Comunità. Essa è realizzata secondo norme uniformi comuni.

Vi si possono trovare i risultati dettagliati per paese, servizio tecnologico e classe d'importanza degli stabilimenti nonché un'analisi dell'evoluzione del rischio nel corso del periodo 1960-1966.

(107 pagine).

**3. La popolazione scolastica e universitaria nei paesi della Comunità**

L'articolo descrive, sulla base delle statistiche disponibili, l'evoluzione recente e la situazione attuale della popolazione scolastica e la sua ripartizione in funzione di diversi criteri nei paesi della Comunità.

Uno sforzo particolare è stato fatto per rendere le cifre pubblicate il più possibile comparabili.

Un allegato statistico abbastanza voluminoso completa l'articolo propriamente detto (121 pagine).

